



CONGRESSO
NAZIONALE
ORDINI

**INGEGNERI
D'ITALIA**

7/9 settembre 2011 - Bari, Teatro Petruzzelli

UN ORDINE AL PASSO CON LA PROFESSIONE

***L'EVOLUZIONE DELL'ORDINAMENTO
ALLA LUCE DELLA RIFORMA 2011***

Romeo La Pietra

Bari, 9 settembre 2011

1



RIFORMA PROFESSIONI

LIBERALIZZARE o DEREGOLAMENTARE?

- **Liberalizzare:** eliminare gli ostacoli al corretto svolgersi della competizione tra professionisti
- **Deregolamentare:** consentire a tutti di fare tutto

I LIMITI DEL MERCATO

In nessun Paese al mondo le professioni che coinvolgono i diritti alla salute, alla giustizia, alla sicurezza sono **DEREGOLAMENTATE**.

Il mercato **interviene troppo tardi** ad espellere il cattivo medico (il paziente muore), il cattivo avvocato (la giustizia è negata), il cattivo ingegnere (il ponte crolla).

Per queste professioni è sempre prevista una **verifica ex ante** (percorso formativo, esame di abilitazione, iscrizione ad Albo) e non solo **ex post** lo svolgimento della prestazione.

3

GLI INGEGNERI SONO GIA' LIBERALIZZATI!

- L'accesso all'albo è subordinato al superamento di un esame di Stato che vanta un tasso di successo (rapporto tra abilitati e candidati) costantemente prossimo al **90%**
- Il numero degli iscritti all'Ordine è, cresciuto negli ultimi dieci anni di **oltre il 70%**
- La professione di ingegnere può essere svolta in forma societaria (anche di capitale)
- Nessun ingegnere è stato mai sanzionato dall'Ordine per la realizzazione di comunicazioni pubblicitarie
- Non abbiamo più tariffe vincolanti per legge (che continuano ad esistere in Germania senza, evidentemente, costituire un "vincolo allo sviluppo")

LIBERALIZZATECI (come negli USA)!

L'OCSE attribuisce **agli Stati Uniti un livello di regolamentazione della professione di ingegnere tra i più bassi al mondo.**

- Negli Stati Uniti per acquisire la “licenza” professionale di ingegnere occorre: conseguire un titolo universitario (della durata di 4 anni) presso un **corso di studi accreditato**; superare un primo **esame** dal carattere preminentemente teorico; svolgere un **tirocinio** professionale della durata di **quattro anni**; superare un secondo esame di carattere eminentemente pratico
- La maggior parte degli Stati prevede **l'obbligo di aggiornamento professionale continuo**
- Tutti gli Stati attribuiscono agli ingegneri **specifiche competenze riservate**
- Come in Italia, è possibile esercitare la professione di ingegnere in forma societaria. A differenza del nostro paese, però, la maggior parte degli Stati della Federazione prevede una **puntuale regolamentazione delle strutture societarie** tra cui **l'obbligo di iscrizione in appositi registri** tenuti dai *Board*
- Non esistono tariffe vincolanti per legge, ma l'aggiudicazione degli incarichi pubblici di progettazione viene effettuata, in misura assolutamente prevalente, **solo sulla base di elementi qualitativi e non sul prezzo.**

5

LE PROFESSIONI E IL DL 138/2011

L'art. 3, comma 5 del DL 138/2001, dispone una vera riforma delle professioni:

- 1) Individuando i principi fondanti l'attività professionale;
- 2) Imponendo l'obbligo di **formazione continua**;
- 3) Riformando il **tirocinio**;
- 4) Ripristinando delle **tariffe** come *riferimento* tra privati e *parametro* vincolante nel pubblico;
- 5) Imponendo idonea **copertura assicurativa**;
- 6) **Distinguendo** fra «organi» disciplinari e «amministrativi»
- 7) Liberalizzando la **pubblicità** informativa

LA PROPOSTA APPROVATA DALL'ADP NEL 2009

L'Assemblea dei Presidenti tenutasi a Pescara nel Luglio 2009 all'interno del 54° congresso, aveva già approvato la proposta di riforma dell'ordinamento della professione di ingegnere.

Proposta che anticipava
i contenuti **dell'art.3, 5° comma**
del DL 138/2011

1) PRINCIPI FONDANTI

(LETT. A, ART. 3, 5° COMMA DL 138)

*Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione (...) gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di **libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.***

8

1) PRINCIPI FONDANTI

(ART. 1 PROPOSTA ADP 2009)

*(...) L'accesso e l'esercizio delle professioni intellettuali regolamentate deve conformarsi al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali della **libertà professionale, della qualità della prestazione professionale, della tutela della concorrenza, dell'etica, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, nonché della tutela della buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, decoro, dignità, autonomia e della tutela degli interessi pubblici, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta delle prestazioni, della democraticità ed autonomia di organizzazione.***

2) OBBLIGO FORMAZIONE CONTINUA

(LETT. B, ART. 3, 5° COMMA DL 138)

Previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, (...).

La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione.

2) OBBLIGO FORMAZIONE CONTINUA

(ART.8 PROPOSTA ADP 2009)

(...) Al fine di garantire la qualità della prestazione professionale, la sicurezza del cliente e della collettività, è dovere degli iscritti all'Ordine degli ingegneri provvedere al proprio costante aggiornamento professionale. (...)

*L'ordinamento di categoria **individua le modalità** sulla base dei seguenti criteri:*

- a) (...) procedura di **valutazione dell'efficacia dei corsi** e dei seminari svolti;*
- b) **contenimento dei costi** posti a carico dell'iscritto ;*
- c) (...) **monte ore annuo** di aggiornamento professionale (...) **non superiore a 60 ore**;*
- d) **accreditamento** dei percorsi di aggiornamento svolti in forma individuale(...);*
- e) **valutazione e riconoscimento**, degli **incarichi assunti** e delle **peculiari prestazioni svolte** dagli iscritti, previa certificazione dell'Ordine (...);*
- f) **trasparenza ed efficienza** della procedura di accreditamento*

La violazione, da parte dell'iscritto all'Ordine degli ingegneri, del dovere di aggiornamento professionale continuo integra gli estremi dell'illecito disciplinare **11**

3) RIFORMA TIROCINIO

(LETT. C, ART. 3, 5° COMMA DL 138)

*(...) La disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano **l'effettivo svolgimento** dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione.*

Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.

3) RIFORMA TIROCINIO

(ART.5 PROPOSTA ADP 2009)

- a) (...) il tirocinio **deve essere effettivo**, deve garantire l'acquisizione dei fondamenti pratici e deontologici della professione al fine di assicurarne il miglior esercizio;
- b) la **durata del tirocinio non può essere superiore a due anni**
- c) il tirocinio è **svolto sotto la responsabilità di un professionista iscritto all'albo da non meno di dieci anni**, anche se è effettuato presso amministrazioni pubbliche, società e aziende che svolgono attività nel settore di riferimento della professione;
- d) **parte del tirocinio può essere svolto**, per un periodo non superiore a sei mesi, mediante la **partecipazione a stage, in Paesi membri dell'Unione europea o in altri Paesi esteri**;
- e) **deve essere stabilito un equo compenso** in favore di chi svolge il tirocinio, tenendo conto dell'effettivo apporto del tirocinante, con riferimento al regime tariffario delle prestazioni rese.

4) COMPENSO PROFESSIONALE

(LETT. D, ART. 3, 5° COMMA DL 138)

*Il **compenso** spettante al professionista è **pattuito per iscritto** all'atto del conferimento dell'incarico professionale **prendendo come riferimento le tariffe professionali**. E' ammessa la **pattuizione** dei compensi anche **in deroga alle tariffe**.*

*Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. **In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia***

4) COMPENSO PROFESSIONALE

(ART. 10 PROPOSTA ADP 2009)

*Il **compenso** spettante per l'esecuzione della prestazione professionale è concordato dal professionista con il cliente e deve essere idoneo a garantire il rispetto degli **standard qualitativi** definiti dall'ordinamento di categoria.*

*Le **tariffe** individuano il **compenso decoroso** per le prestazioni professionali. Il compenso non conforme alle tariffe è presuntivamente non decoroso. In tali casi l'Ordine procede ai sensi del comma 4 del presente articolo.*

*Ai fini del presente articolo, per **compenso non decoroso**, anche ai sensi dell'art. 2233 del Codice civile, **s'intende il compenso che (...) non è idoneo a garantire una prestazione professionale conforme agli standard di qualità definiti dall'ordinamento di categoria***

Le tariffe prevedono livelli massimi inderogabili e minimi negoziabili al ribasso, dal cliente pubblico e privato, fino ad un limite massimo del 20 %, tenendo conto, fra l'altro, delle modalità, tempo e risultati delle prestazioni.

15

5) OBBLIGO DI IDONEA COPERTURA ASSICURATIVA

(LETT. E ART. 3, 5° COMMA DL 138)

A tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.

Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti

16

5) OBBLIGO DI IDONEA COPERTURA ASSICURATIVA

(ART.11 PROPOSTA ADP 2009)

Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. L'ordinamento di categoria prevede le conseguenze disciplinari derivanti dalla violazione dell'obbligo stabilito dal comma 1. L'ordinamento di categoria stabilisce i termini di copertura e le caratteristiche essenziali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale. Le condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità professionale possono essere negoziate, per i rispettivi iscritti, dall'Ordine e dalla Cassa di previdenza (...)

6) DISTINZIONE FRA ORGANI DISCIPLINARI E AMMINISTRATIVI

(LETT. F ART. 3, 5° COMMA DL 138)

Gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo azionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale e' incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali.

6) DISTINZIONE FRA ORGANI DISCIPLINARI E AMMINISTRATIVI

(ART.19 PROPOSTA ADP 2009)

Il Consiglio di disciplina decide sui procedimenti disciplinari avviati dal Consiglio dell'Ordine territoriale. Esso ha competenza regionale e sede presso il Comune capoluogo di Regione.

Il Consiglio di disciplina è un organismo indipendente, composto da membri di comprovata esperienza, irreprensibile condotta professionale e deontologica, ed eletti, dai Consigli degli Ordini territoriali della Regione, fra gli ingegneri iscritti da almeno dieci anni all'Albo professionale.

19

7) LIBERALIZZAZIONE DELLA PUBBLICITA' INFORMATIVA

(LETT. G ART. 3, 5° COMMA DL 138)

La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

7) LIBERALIZZAZIONE DELLA PUBBLICITA' INFORMATIVA

(ART.13 PROPOSTA ADP 2009)

L'esercizio professionale, in qualunque modo esercitato, può essere oggetto di pubblicità informativa, con esclusione dei metodi di pubblicità comparativa e negativa. La pubblicità informativa può avere per oggetto le caratteristiche soggettive dell'organizzazione professionale, le specializzazioni acquisite tramite percorsi di aggiornamento professionale continuo certificate dall'Ordine, i contenuti, la qualità e le modalità di espletamento delle prestazioni professionali.

21

UN PASSO NELLA GIUSTA DIREZIONE

DL 138/2011 IN SINTONIA CON PROPOSTA
DI RIFORMA ADP 2009

ANZI PER ALCUNI ASPETTI
PROPOSTA ADP 2009

È PIU' AVANZATA....

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI E SOCIETA' DI INGEGNERIA

(ART.23 PROPOSTA ADP 2009)

- È **consentito l'esercizio della professione in forma societaria** secondo i tipi previsti dal codice civile e dalla legislazione vigente;
- La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio **di più attività professionali**;
- **Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante la disciplina delle società tra professionisti(...)** sulla base dei seguenti principi:
 - a) prevedere che le professioni intellettuali regolamentate possano essere esercitate **in forma societaria o cooperativa** avente ad oggetto esclusivo l'esercizio, in comune da parte dei soci, delle attività professionali di riferimento e disciplinare **tale società come tipo autonomo e distinto dalle società previste dal codice civile**;
 - b) prevedere che alla società possano partecipare **soltanto professionisti** iscritti ad Ordini, Albi o Collegi (...) **ovvero soggetti non professionisti** con una partecipazione minoritaria, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate;
 - c) (...) prevedere l'iscrizione della società all'albo in **specifiche sezioni** denominate «Sezione – Società tra professionisti» e «Sezione – Società di ingegneria».

ELEMENTI DI DISCUSSIONE

Testo DL 138/2011 emendabile e migliorabile nei seguenti punti:

- Regolamentazione dello svolgimento dell'attività professionale in forma societaria
- Riaffermazione necessità dell'iscrizione all'albo per svolgere professione
- Valorizzazione ruolo degli Ordini per l'implementazione della riforma
- Disciplina tirocinio e formazione continua
- Puntualizzazioni su tariffe professionali, ruolo e composizione del Consiglio di disciplina, contenuti pubblicità informativa

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

Prevedere possibilità svolgere attività professionale **anche in forma societaria**, a patto che anche società professionali siano sottoposte agli stessi vincoli ed obblighi dei singoli professionisti (iscrizione sezione speciale albi, controllo deontologico, personalità della prestazione).

ISCRIZIONE ALBO

L'art. 3, comma 5 del DL 138 2011 opera un rinvio alle professioni regolamentate, nozione che sottintende **l'esistenza di una organizzazione ordinistica** e di un albo.

L'accesso alla professione è, dunque, non solo subordinato al superamento dell'esame, ma anche **all'iscrizione al relativo Albo professionale** tenuto dall'Ordine di riferimento.

L'Ordine è l'ente cui è attribuito **l'onore del controllo** sulla qualità della prestazione.

26

IL RUOLO DEGLI ORDINI

L'art. 3, comma 5 del DL 138/2011 impone la modifica degli **ordinamenti professionali** entro 12 mesi.

Il rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale deve condurre alla valorizzazione del ruolo degli Ordini professionali, che possono essere protagonisti nella definizione delle modifiche al proprio ordinamento nel rispetto dei principi di legge.

La norma potrebbe essere così riscritta: “**I Consigli nazionali degli Ordini provvedono alla riforma dei propri ordinamenti professionali entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:...**”

27

TIROCINIO E AGGIORNAMENTO CONTINUO

Necessaria riflessione su modalità e obiettivi
svolgimento **tirocinio**.

Aggiornamento professionale continuo
obbligo **non più eludibile** a garanzia qualità
della prestazione.

TARIFFE, CONSIGLIO DI DISCIPLINA, PUBBLICITA'

Tariffe: occorre ribadire la vigenza della attuali tariffe professionali ed estendere le autorità competenti alla loro emanazione (non sono sempre stabilite dal solo Ministro della Giustizia; si pensi sempre al settore dei Contratti pubblici).

Consiglio di disciplina: non è ente autonomo rispetto all'Ordine, ma una sua articolazione (è "organo"). I componenti devono essere individuati solo tra i professionisti iscritti dell'Ordine: direttamente, mediante elezioni specifiche, ovvero indirettamente, mediante nomina da parte dei Consiglieri dell'Ordine provinciale.

Pubblicità informativa: non ammissibile sui contenuti relativi ai compensi delle prestazioni (regolamentati attraverso le tariffe professionali). Divieto assoluto per la pubblicità comparativa.

29